

Articolo 7 - L'ADESIONE

1. La qualifica di associato viene meno:
 - automaticamente allo scadere del 31 dicembre di ogni anno;
 - per recesso, da comunicarsi per scritto;
 - per decesso.
2. L'associato viene escluso dall'Associazione:
 - qualora abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno della compagine organizzativa;
 - qualora abbia tenuto un comportamento in palese contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto;
 - qualora ecceda i limiti del diritto di critica all'operato degli organi interni anche sollecitando terzi estranei ad aderire alla propria protesta;
 - qualora introduca terzi estranei nei luoghi di svolgimento delle attività dell'Associazione senza previa autorizzazione concessa dal Presidente;
 - qualora sia accertato il mancato rispetto del Codice di comportamento, allegato al presente statuto (allegato n. 1).
3. Nei casi di esclusione descritti al comma precedente, il Presidente comunica all'associato con lettera raccomandata i motivi che hanno determinato l'apertura di un procedimento nei suoi confronti. L'associato ha l'obbligo di inviare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Qualora il Presidente comunichi l'esclusione dall'Associazione, l'associato ha facoltà di promuovere l'arbitrato con le modalità previste all'articolo 16.
4. La perdita della qualità di associato, nonché la decadenza o le dimissioni di coloro che ricoprono una carica sociale, non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

- residui attivi delle precedenti gestioni. Non comprende strumenti, arredi, dotazioni, beni mobili, acquistati dall'Associazione perché il loro valore d'acquisto è ammortizzato dal conseguente utilizzo nel tempo.
2. Il fondo comune è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore.
 3. Il fondo muta nel tempo poiché aumenta per effetto dei contributi e diminuisce per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
 4. Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, è devoluto dal liquidatore ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale.
 5. L'Associazione ha il divieto di distribuire sia direttamente che indirettamente il fondo comune e gli eventuali residui attivi delle precedenti gestioni. L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali residui attivi di gestione per la realizzazione e spedizione della rivista inCAMPER.

Articolo 8 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito da:
 - contributi versati dagli associati;
 - erogazioni liberali pubbliche e private che siano accettate dall'Amministratore che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
 - lasciti ed eredità legali che siano accettati dall'Amministratore con beneficio d'inventario;

inCAMPER

*con voi in azione
nel 2008
nel segno della continuità*

116 inserto speciale

Esemplare gratuito fuori commercio **postatarget magazine**

Tariffa Pagata PDDI
Autorizzazione DCI/DCIT/PPU/051/2004 valida dal 3 dicembre 2004.
In caso di mancato versamento inviare a CNP Poste Italiane SpA di Firenze
per la restituzione all'Associazione Nazionale Confindustria Comitati
che s'impiega a corrispondere la tariffa prevista.